



ESTRATTO DELL'ORDINANZA DEL SINDACO NR. 13 DEL 07.04.2008.

(Determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

**IL SINDACO DETERMINA**

con decorrenza immediata gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi così come indicati all'art. 5 della Legge Regionale 29/2007 e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

**ART. 1 – FASCIA ORARIA DI APERTURA**

---

**ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA NON CONGIUNTAMENTE ALL'INTRATTENIMENTO E SVAGO**

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;
- e potrà effettuare:
- un orario massimo di n. 20 ore.

**ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALL'INTRATTENIMENTO E SVAGO (CON INTRATTENIMENTO E SVAGO NON PREVALENTE)**

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;
- e potrà effettuare:
- un orario massimo di n. 13 ore.

**SALE DA GIOCO**

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere.

**SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E LOCALI SIMILARI CON INTRATTENIMENTO E SVAGO PREVALENTE**

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo.

L'esercizio dovrà effettuare:

- un'attività continuata con apertura non oltre le ore 22;
  - un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere;
- e potrà effettuare:
- un orario massimo di n. 12 ore.

**ATTIVITA' PARTICOLARI** (artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande)

L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio potrà effettuare un orario massimo di n. 20 ore.

**ASSOCIAZIONI E CIRCOLI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE** che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

Determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.

**In tutti i casi deve essere rispettato quanto disposto dall'art.6 della Legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

## ***ART. 2 – PROROGA DELL'ORARIO DI CHIUSURA***

---

Gli esercizi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 18, comma 1, della Legge ad apertura anche notturna possono essere autorizzati dal Comune a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo, **nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico**, nei seguenti periodi:

- durante tutto l'arco dell'anno, limitatamente alle giornate di venerdì, sabato e prefestivi;
- dal 1° al 25 Dicembre – nei 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri – dal 1° Luglio al 6 Agosto – dal 17 Agosto al 31 Agosto;
- in occasione della festa patronale e di speciali manifestazioni locali.

A tal fine l'esercente che intende usufruire di tale proroga dovrà produrre apposita comunicazione direttamente all'Ufficio Commercio con anticipo di almeno 10 giorni.

## ***ART. 3 – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI***

---

L'orario di chiusura è protratto fino alle ore 5 dopo la mezzanotte dall'1 gennaio al 6 gennaio compreso e nei seguenti periodi:

dal 26 al 30 dicembre e dal 07 al 16 agosto di ciascun anno.

Integrazioni e modifiche a suddetti limiti potranno essere stabilite, anche annualmente, con specifico provvedimento analogo.

Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza.

## ***ART. 4 – LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE***

---

Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge.

## ***ART. 5 - ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI***

---

## ***ART. 6 - PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE***

---

## ***ART. 7 – SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE***

---

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.

L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al Comune.

Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge può modificare l'orario scelto dall'esercente.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31 della Legge.

L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura

---

#### ***ART. 8 – DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO***

---

E' consentito all'Esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'Esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

#### ***ART. 9 – SOSPENSIONE ATTIVITA'***

---

#### ***ART. 10 – CHIUSURA SETTIMANALE E FERIE***

---

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale.

Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al Comune.

Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

#### ***ART. 11 – CARTELLO ORARIO***

---

È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che, già in attività alla data di entrata in vigore della Legge, adottino i medesimi orari di apertura già comunicati sulla base della norma previgente e tali orari risultino compatibili con quanto previsto della presente ordinanza.

#### ***ART. 12 – DISPOSIZIONI ABROGATE***

---